

LETTERA INVITO/CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE ALIMENTARE

Premesse:

Corretta alimentazione significa adattare la propria alimentazione al momento della vita che si sta attraversando. Le indicazioni valide per la popolazione generale possono, infatti, necessitare di leggeri adattamenti, che rispondano alle necessità del corpo caratteristiche di particolari periodi.

L’alimentazione dei più piccoli è fondamentale per una normale crescita, per prevenire malattie croniche e per acquisire uno stile alimentare sano che si porterà avanti per tutta la vita.

Tuttavia, i bisogni nutrizionali di bambini sono peculiari, perché il loro bisogno in energia e in nutrienti è più alto, in rapporto al peso, rispetto a quello degli adulti. È fondamentale che la dieta sia varia, ricca e abbia un alto contenuto di frutta e ortaggi.

Risulta necessario promuovere un approccio globale alla promozione della salute attraverso una dieta sana ed equilibrata. Risulta pertanto opportuno procedere all’affidamento del servizio di formazione/educazione alimentare per contribuire a promuovere uno stile di vita sano e per formare il personale dell’ente locale in servizio presso l’ufficio mense scolastiche.

INDICAZIONI GENERALI:

Con precedente avviso il Comune di Riccione ha effettuato un’indagine di mercato finalizzata ad individuare i soggetti da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) D.lgs.50/2016, come modificato dal D.L.76/2020 e dal D.L.77/2021, per l’affidamento del servizio di gestione del servizio di educazione e formazione alimentare.

Dato atto che è pervenuta n. 1 regolare candidatura PI344787-21,

SI RENDE NOTO

Il Comune di Riccione procede ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) D.lgs.50/2016, come modificato dal D.L.76/2020 e dal D.L.77/2021, per l’affidamento

del servizio in oggetto.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

ART. 1

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante: Comune di Riccione sede in V.le Vittorio Emanuele II, n. 2 – 47838

Riccione (RN)

Settore Servizi alla Persona

PEC: comune.riccione@legalmail.it

Profilo del committente: www.comune.riccione.rn.it

ART. 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Alessandra Betti Posizione Organizzativa del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia-Socialità di quartiere.

ART.3

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di formazione/educazione alimentare è volto a contribuire a promuovere uno stile di vita sano e a formare il personale dell'ente locale dei servizi educativi per l'infanzia.

Il servizio persegue i seguenti obiettivi:

- valorizzare l'educazione alimentare;
- formazione del personale dell'ente locale in servizio presso l'ufficio mense scolastiche, con particolare riferimento ai cuochi, alle ausiliarie, agli addetti mensa, al personale amministrativo dell'ufficio mense scolastiche;
- sensibilizzare i genitori in merito ad una corretta pratica alimentare nei bambini e alle possibili contraddizioni che il nostro contesto culturale e sociale sempre più spesso produce con riferimento a tale esperienza.
- prevenire, mantenere e raggiungere il benessere psicofisico nelle diverse fasce di età;

- avere una conoscenza delle metodologie e delle tecniche dell'educazione alimentare riguardo le diete sanitarie speciali;
- studiare le diete predisposte da AUSL ed adeguarle alle esigenze organizzative del centro cottura scolastico.

Il numero di Ore complessive richieste per il servizio ammontano a 385 h.

ART. 4

DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di 1 (uno) anno.

L'attività in oggetto avrà inizio a partire da gennaio 2022 e si concluderà entro il mese di febbraio 2023 (con sospensione estiva dal 3 giugno al 20 agosto 2022).

ART. 5

IMPORTO CONTRATTUALE

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per complessivi € 13.500,00 compreso iva di legge e altri oneri.

I prezzi a base d'asta sono stati calcolati sulla base dei contratti collettivi di settore attualmente in vigore.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 8 del 2 aprile 2020, si è pronunciata sulla necessità di indicare separatamente i costi della manodopera nell'offerta economica stabilendo come doverosa l'esclusione da parte della stazione appaltante dell'operatore economico che non abbia provveduto a tale obbligo dichiarativo. Pertanto, risulta necessaria l'indicazione separata dei costi della manodopera nella formulazione dell'offerta economica per ogni operatore economico.

Per quanto attiene agli oneri di sicurezza, vige l'obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle

misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta ed il rischio interferenze.

ART.6

SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla gara tutti i Soggetti iscritti al mercato elettronico regionale SATERe devono rientrare nell'elenco di cui all'art. 45 del Codice, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e),f), g), ovvero:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

ART. 7

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- Requisiti di ordine generale:

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012: a) è escluso l'Operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del Patto di integrità; b) l'Operatore economico dichiara di conoscere integralmente tale documento che costituisce parte integrante del successivo contratto anche se non materialmente allegato.

- Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 1 lett. a)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui:

l'iscrizione all'albo TSRM delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione;

- Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016)

L'operatore economico deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale. È necessaria la laurea in dietistica.

ART.8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 lettera a del D.Lgs. 50/2016) secondo le specifiche contenute nella lettera di invito che verrà successivamente inviata ai soggetti interessati.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

8.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - Punti 80 MAX

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	criteri di valutazione	punti max	letter e	sub-criteri di valutazione	punti max
1	<p>Organizzazione del servizio e gestione delle attività</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varietà e attualità delle tematiche proposte • Metodologie formative • Valutazione dell'apprendimento 	70		Progetto di servizio	70
2	Offerte migliorative e innovative rispetto ai minimi standard previsti	10		Migliorie e servizi aggiuntivi	10
	Totale	80			80

8.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei *sub*-criteri indicati nella tabella è attribuito un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub-criterio), variabile fra 0 (zero) e 1 (uno).

Nell'attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli Commissari, dove non è riportato in tabella un punteggio specifico, verranno rispettate le seguenti

corrispondenze:

1	Ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono
0,70	Discreto
0,60	sufficiente
0,50	Quasi sufficiente
0,40	Insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	Quasi del tutto assente – quasi del tutto negativo
0,10	Negativo
0	Assente – Completamente negativo

Non sono ammesse offerte parziali.

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità espresse nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

8.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica - Punti 20 MAX

L'offerta economica verrà valutata secondo la formula del prezzo minimo:

$$P = P_{Max} * (V_{minOff} / V_{off})$$

Dove:

P_{Max} corrisponde al punteggio massimo

V_{minOff} corrisponde al valore minimo offerto

V_{off} corrisponde al valore offerto

Non sono ammesse offerte parziali.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

8.4 Metodo per il calcolo dei punteggi totali

Il punteggio totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $Pt + Pe$ dove:

Pt = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

Pe = somma dei punti attribuiti all'offerta economica

8.5 Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria

Alla conclusione della seduta:

- a) a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica il punteggio ottenuto dall'Offerta economica.
- b) sulla base di tale punteggio totale è formata la graduatoria provvisoria;
- c) ai fini dell'efficacia e validità giuridica dell'offerta, è considerata l'Offerta redatta dall'Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma e generata dalla stessa Piattaforma;
- d) ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

9 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

9.1. Ammissione

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla

sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non deve essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza del pubblico;
 - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
- l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio;
 - le sedute della Commissione giudicatrice dedicate alla valutazione dell'**Offerta tecnica**;
 - l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2;
- f) gli Offerenti possono partecipare a distanza alle sedute pubbliche mediante la cosiddetta «seduta virtuale», collegandosi in remoto alla Piattaforma telematica con le modalità e alle condizioni previste dal «Manuale per gli Operatori economici - Seduta virtuale» secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>.

10. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice:

- a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi

dell'articolo 77, comma 9, del Codice dei contratti; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;

- b) è responsabile della valutazione delle offerte tecniche;
- c) una volta nominata, i relativi componenti sono resi noti nota mediante pubblicazione sul Profilo di committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti.

11 APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

11.1 *Esame di merito dell'Offerta tecnica*

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto di quanto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di valutazione indicati in precedenza nel presente atto;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti;
- c) sono escluse le offerte:
 - mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;

- che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità oppure sono tali da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
- peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive.

11.2 Offerte economiche

Senza soluzione di continuità con si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo applicando la formula sopracitata.

12 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 23.1.1, lettera b) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice;
- c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.
- e) la Stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei c

tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza; nella correzione si utilizza l'approssimazione al centesimo di euro; i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

13 Stipula del contratto

Ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza, consistente in un apposito scambio di lettere commerciali.

14 Controversie

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità

previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

15 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

16 Imposta di bollo

Ai fini dell'imposta sul bollo:

L'istanza di partecipazione (o DGUE valevole come istanza) deve assolvere l'imposta di bollo.

Dott.ssa Stefania Pierigè
Dirigente del Settore
Servizi alla persona e alla Famiglia-
Socialità di quartiere